

IL CASO

"Nel corso di un processo penale, il Tribunale ordinario di Roma – premessane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – ha sollevato duplice questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3, lettera b), e 4, e dell'art. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui dette norme contemplano quali ipotesi di reato – come quelle, appunto, tra le altre contestate ai professionisti, imputati in quel giudizio – rispettivamente, la selezione eugenetica e la soppressione degli embrioni soprannumerari, «senza alcuna eccezione», non facendo, quindi, salva l'ipotesi in cui una tale condotta «sia finalizzata all'impianto nell'utero della donna dei soli embrioni non affetti da malattie genetiche o portatori sani di malattie genetiche» e la soppressione concerna, conseguentemente, gli embrioni soprannumerari affetti, invece, da siffatte malattie. Nel processo incidentale incardinatosi dinanzi alla Corte Costituzionale, si sono costituiti, con rituale memoria depositata nei termini tutti gli imputati nel procedimento penale a quo, per chiedere ai Giudici della Consulta l'accoglimento delle questioni nei termini come prospettati dal giudice rimettente, nonché il Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di richiedere, alla Corte Costituzionale, il rigetto di tutte le questioni sollevate. Assunte le vesti delle parti processuali intervenute, i Candidati evidenzino principi ed istituti interessati nel suesposto procedimento in via incidentale".